SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2010.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10, celebrative del "500° Anniversario della scomparsa di Giorgione (1510–2010)" - millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20.4.1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10.12.2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29.1.2010, n. 7731, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10.2.2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del "500° Anniversario della scomparsa di Giorgione (1510 – 2010)", millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, celebrative del "500° Anniversario della scomparsa di Giorgione (1510 – 2010)", millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29.1.2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 luglio 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'articolo 1, è stabilito in € 75.000,00 pari a n. 7.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 17 gennaio 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

- direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;
- mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Piazza G. Verdi, 10 - 00198 ROMA;
- tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
- a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 52,00;

da 501 unità € 50,96.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A08781

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Binu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Binu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1996 presso la «Dileef School of Nursing» di Nellore (India) dalla sig.ra Joseph Binu, nata a Erattayar-Kerala (India) il giorno 20 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Binu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08195
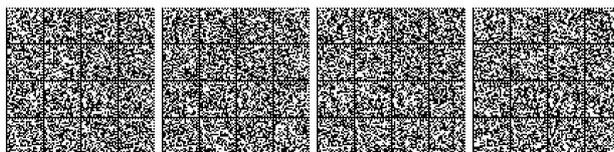
DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valiyara Ashokan Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valiyara Ashokan Soumya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «School of Nursing, A.K.G. Memorial Co-Operative Hospital» di Talap-Kannur (India) dalla sig.ra Valiyara Ashokan Soumya, nata a Kanichar-Kerala (India) il giorno 11 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Valiyara Ashokan Soumya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08224

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa edilizia Villalta a r.l.», in Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *sexiesdecies* c.c;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 14 aprile 2009 redatto nei confronti della Società Cooperativa «Centro Lavoro Società cooperativa», con sede in Campagna Lupia (Venezia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato, peraltro, che in sede ispettiva è emerso la carenza dei requisiti essenziali che potrebbe far presumere che trattasi di cooperativa spuria;

Tenuto conto che gli stessi revisori prospettano l'ipotesi della gestione commissariale in luogo dello scioglimento per atto d'autorità in considerazione del preminente interesse dei soci;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990,

con note datate 28 aprile 2009 e 3 dicembre 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'Amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies* c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa edilizia Villalta a r.l.», con sede in Avellino - C.F. 04396510630 costituita in data 14 marzo 1984.

Art. 2.

Il dott. Andrea Mancino nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 marzo 1965 e con studio a Napoli in Via A. Vespucci n. 9 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente con la finalità in particolare di provvedere al perfezionamento del trasferimento a titolo di proprietà degli alloggi agli aventi diritto, riesaminare l'impianto contabile anche alla luce dei contenziosi maturati e sussistenti, evidenziando le eventuali responsabilità degli amministratori.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08398

DECRETO 28 maggio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Collaborazione per l'integrazione e la produzione di sussidi alternativi – Società cooperativa sociale in sigla CIPSA soc. coop. sociale», in Montecchio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *sexiesdecies* c.c;

Visto il verbale di revisione redatto da un revisore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue del 4 gennaio 2010 nei confronti della società cooperativa «Collaborazione per l'integrazione e la produzione di sussidi alternativi – Società cooperativa sociale in sigla CIPSA soc. coop. sociale», con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mal funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla cattiva gestione economica della società cooperativa;

Considerato che la Cooperativa con nota datata 18 gennaio 2010 ha prodotto le proprie controdeduzioni al verbale di revisione che sono state esaminate dall'Amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 27 aprile 2010, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies* c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Collaborazione per l'integrazione e la produzione di sussidi alternativi – Società cooperativa sociale in sigla CIPSA soc. coop. sociale», con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) – C.F. 00935710343 costituita in data 5 aprile 1984.

Art. 2.

La dott.ssa Michela Orsini nata a Bologna il 2 agosto 1964, con studio a Bologna in Via Farini n. 13 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente con la finalità di rimuovere gli effetti dannosi causati da errate decisioni e riportare la società cooperativa nella condizione di proseguire l'attività per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08399

DECRETO 28 maggio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta – Società cooperativa agricola in sigla cantina di Calasetta – Soc. coop. agricola», in Calasetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *sexiesdecies* c.c;

Visto il verbale di revisione redatto da un revisore dell'Associazione Generale Cooperative Italiane del 9 luglio 2009 nei confronti della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta – Società cooperativa agricola in sigla cantina di Calasetta – Soc. coop. agricola», con sede in Calasetta (Cagliari);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento del numero dei membri del collegio sindacale, alla mancanza dell'organo amministrativo in quanto l'Assemblea che lo aveva nominato è stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Cagliari, alla cattiva situazione finanziaria, al mancato conferimento di prodotto da parte di numerosi soci;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 27 aprile 2010, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta – Società cooperativa agricola in sigla cantina di Calasetta – Soc. coop. agricola», con sede in Calasetta (Cagliari) – C.F. 00145240925 costituita in data 23 ottobre 1932.

Art. 2.

Il dott. Cera Enrico nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1962, con studio a Selargius (Cagliari) in Via Efiso Loni n. 7 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente con la finalità di rimuovere le problematiche che hanno determinato una gestione negativa dell'Ente, porre in essere quanto necessario a risanare la situazione finanziaria, al fine di riportare la società cooperativa nella condizione di proseguire l'attività per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08400

DECRETO 3 giugno 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Centro Lavoro Società cooperativa», in Campagna Lupia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *sexiesdecies* c.c;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 14 aprile 2009 redatto nei confronti della Società Cooperativa «Centro Lavoro Società cooperativa», con sede in Campagna Lupia (Venezia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato, peraltro, che in sede ispettiva è emerso la carenza dei requisiti essenziali che potrebbe far presumere che trattasi di cooperativa spuria;

Tenuto conto che gli stessi revisori prospettano l'ipotesi della gestione commissariale in luogo dello scioglimento per atto d'autorità in considerazione del preminente interesse dei soci;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, con note datate 28 aprile 2009 e 3 dicembre 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'Amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies* c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società Cooperativa «Centro Lavoro Società cooperativa», con sede in Campagna Lupia (Venezia) – C.F. 03280280276 – costituita in data 9 febbraio 2001.

Art. 2.

Il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 e con studio a Verona in Piazza Pradaval n. 18 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente con la finalità di rimuovere gli elementi contrari alle finalità statutarie ed allo scopo mutualistico, provvedere al pagamento dei debiti previdenziali, adottare il piano anticrisi secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08396

DECRETO 3 giugno 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Vito Fornari B», in Molfetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545*sexiesdecies* c.c;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 2 aprile 2009 redatto nei confronti della Società Cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Vito Fornari B», con sede in Molfetta (Bari);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative a irregolarità in ordine alle assegnazioni degli alloggi realizzati in numero superiore al numero dei soci, alla composizione della platea sociale;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, con nota datata 15 aprile 2009 ha prodotto le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dall'Amministrazione e non sono state ritenute sufficienti ed idonee ad interrompere il procedimento amministrativo;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 6 ottobre 2009, anche alla luce delle predette controdeduzioni, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies* c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società Cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Vito Fornari B», con sede in Molfetta (Bari) – C.F. 01159980729, costituita in data 1° dicembre 1979.

Art. 2.

Il prof. Romano Mosconi nato a Roma il 17 novembre 1947 e con studio a Roma in Via Nomentana n. 265 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente avendo cura di accertare la regolarità dei requisiti dei soci e la legittimazione dell'esclusione e ammissione di alcuni di essi, rimuovere le irregolarità in ordine all'assegnazione degli alloggi, provvedere all'eventuale regolarizzazione dei libri sociali e fiscali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: CINTI

10A08397

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cinzia Protopapa, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Cinzia Protopapa, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l. in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Cinzia Protopapa, cittadina italiana, nata a Ascoli Piceno in data 15 agosto 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08194

DECRETO 25 giugno 2010.

Disciplina relativa al fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma 2006-2008 fra il Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane s.p.a. approvato dal CIPE in data 20 luglio 2007, ed in particolare:

l'art. 3, comma 6 che prevede che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, Poste Italiane trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere del Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante: «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2005, n. 304;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Visto il decreto 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2009, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2008;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2009 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 2415 del 14 giugno 2010;

Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2009, al netto delle somme stanziate dallo Stato per compensazioni finanziarie per € 372.000.000.00, è risultato pari a € 367.000.000.00 ;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2009;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2009 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Rilevata l'opportunità di confermare la determinazione adottata per l'anno 2008, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2009, è determinato nella misura del 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: FIORENTINO

10A08439

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2010.

Approvazione delle linee guida per l'istituzione di un Master universitario di secondo livello in REACH.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare l'art. 3;

Visto il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) che riordina la legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione;

Vista la delibera del giorno 8 settembre 2009 del Comitato Tecnico di Coordinamento REACH – Gruppo di Lavoro Formazione e Informazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la quale la Società Chimica Italiana è stata incaricata di predisporre le linee guida per l'istituzione di un Master Universitario di II livello Reach, destinato a preparare tecnici competenti nelle tematiche trattate dal Regolamento REACH;

Vista la proposta presentata dalla Società Chimica Italiana;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'Adunanza del 5 novembre 2009 e il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 4 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvate le linee guida per l'istituzione di un Master Universitario di secondo livello in REACH.

Art. 2.

A decorrere dall'a.a. 2009/2010 le Università possono istituire il corso di Master universitario di secondo livello in REACH, nel rispetto delle linee guida, allegate al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il Master in REACH, titolo accademico qualificante tecnici competenti nell'implementazione del Regolamento REACH.

Roma, 16 giugno 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della salute
FAZIO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER MASTER IN REACH

Scenario

Il nuovo Regolamento Europeo, REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) entrato in vigore il primo giugno 2007 è destinato a rivoluzionare la gestione delle sostanze chimiche in Europa e negli altri continenti; la sua applicazione può essere complicata, costosa e difficile da interpretare da parte delle aziende; impatterà tutta la filiera produttiva (produttori, importatori e utilizzatori delle sostanze); rappresenterà una sfida ma anche una grande opportunità per il sistema produttivo europeo. Numerose imprese e centri di consulenza potrebbero non disporre di figure professionali esperte nell'implementazione del Regolamento REACH. In Italia il regolamento REACH coinvolge circa 390 produttori/importatori e circa 550 formulatori/utilizzatori, mentre gli utilizzatori a valle sono circa 90.000, principalmente situati nel Nord Italia.

Obiettivi

Il master si prefigge di fornire le basi metodologiche, le conoscenze e le competenze necessarie per l'implementazione del Regolamento Europeo REACH (EC 1907/2006) attraverso lo sviluppo delle seguenti aree tematiche: - area normativo-giuridica - area chimico-ambientale - area tossicologica ed ecotossicologica - area di analisi di rischio - area applicativa.

I profili professionali a cui il corso fa riferimento sono nuovi, emergenti: consulenti ambientali privati e tecnici o amministratori pubblici specializzati nell'implementazione del regolamento REACH per supportare le industrie produttrici, gli importatori e gli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche ad adeguarsi alla nuova normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche

Contenuti

Il percorso formativo permetterà allo studente di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel contesto lavorativo legato non solo all'industria chimica e alle aziende che utilizzano, formulano e distribuiscono sostanze chimiche e preparati, ma anche alle agenzie di consulenza ambientale e alle autorità competenti per l'implementazione del Regolamento REACH in Italia. I partecipanti, alla fine del progetto formativo, saranno in grado di sottomettere all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) la registrazione delle sostanze prodotte o importate, potranno supportare le aziende nella stesura e comunicazione delle schede dei dati di sicurezza e nell'adeguamento dei

processi di produzione attraverso l'adozione di sintesi e processi chimici a ridotto impatto ambientale, come richiesto dalla nuova normativa europea.

Il Master si comporrà delle seguenti aree tematiche:

- area normativo-giuridica: definizione di responsabilità giuridiche e ruoli degli attori coinvolti nel REACH e introduzione del framework generale della direttiva e di tutte le fasi di implementazione;
- area chimica e chimico-ambientale: approfondimento delle conoscenze di base sulle proprietà chimico-fisiche e comportamento ambientale delle sostanze chimiche interessate dal regolamento REACH; principi di chimica verde per supportare la scelta delle possibili alternative;
- area tossicologica ed ecotossicologica: approfondimento delle conoscenze di base sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche interessate dal regolamento REACH e introduzione di diversi software nell'ambito della Intelligent Testing Strategy (ITS);
- area di analisi e gestione del rischio: approfondimento metodologico relativo alle procedure di analisi di rischio per la salute umana e per l'ambiente, come richiesto nel Regolamento, con particolare riferimento agli scenari di esposizione che riguardano l'ambiente di lavoro e il consumatore;
- area applicativa: approfondimento degli strumenti metodologici ed applicativi per l'implementazione del regolamento REACH attraverso selezionati casi di studio, stage in azienda ed altre attività propedeutiche alla prova finale.

Competenze professionali acquisibili

Il Master si propone di formare figure professionali con specifiche competenze in tema di:

- Normativa comunitaria e nazionale in materia di sostanze chimiche, rischio e sicurezza.
- Metodologie e procedure per la caratterizzazione delle sostanze chimiche in REACH
- Proprietà tossiche ed ecotossiche delle sostanze chimiche.
- Tecniche computazionali per la stima delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze.
- Procedure per la registrazione delle sostanze chimiche previste da REACH.
- Valutazione dei rischi inerenti la produzione e l'utilizzo delle sostanze chimiche.
- Valutazioni di nuovi materiali e prodotti delle nanotecnologie.
- Strategie di sintesi e produzione di sostanze alternative e/o ecocompatibili.

Organizzazione del Corso

Il Master è organizzato in 1 annualità, 60 CFU, in moduli di insegnamento collocabili in 5 Aree Tematiche. E' facoltà dei singoli Atenei strutturare il corso in modo da approfondire maggiormente gli argomenti di specifiche aree tematiche.

AREA	Proposte di Insegnamenti	CFU	SSD
Normativo-giuridica, e di implementazione del regolamento REACH	1. Il Regolamento CE 1907/2006, REACH. 2. Registrazione delle sostanze chimiche. 3. Implementazione del Regolamento REACH. 4. Strumenti applicativi del regolamento REACH. 5. Verifica dell'attuazione del Regolamento REACH.	3 – 15	IUS/01 IUS/14 SECS-P/07 SECS-P/08
Chimica e Chimico-ambientale	1. Caratterizzazione delle sostanze chimiche 2. Proprietà chimico-fisiche delle sostanze chimiche. 3. Metodologie QSAR per la valutazione delle proprietà delle sostanze chimiche. 4. Chimica ambientale per l'applicazione del regolamento REACH. 5. Produzione delle sostanze chimiche; processi, prodotti e formulazioni. 6. Progettazione di procedimenti di sintesi e processi chimici innovativi.	8 – 20	CHIM/01 CHIM/02 CHIM/03 CHIM/04 CHIM/06 CHIM/08 CHIM/12
Tossicologica e Ecotossicologica	1. Tossicologia 2. Ecotossicologia 3. Microbiologia 4. LCA nell'implementazione del REACH. 5. Epidemiologia. 6. Biostatistica. 7. Risorse informative ed informatiche in tossicologia.	6 – 19	BIO/07 BIO/09 BIO/11 BIO/13 BIO/18 BIO/19 CHIM/12 MED/07 MED/42 MED/43 MED/44 SECS-S/05
Analisi e gestione del Rischio	1. Valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo delle sostanze chimiche. 2. Situazioni di rischio. 3. Scenari espositivi e ricadute ambientali. 4. Gestione del rischio.	2 - 15	CHIM/12 BIO/07 BIO/14 MED/43 MED/44
Applicativa	1. Esercitazioni di laboratorio. 2. Casi studio. 3. Tirocinio. 4. Stage aziendale. 5. Prova finale.	12 - 22	

10A08608

DECRETO 24 giugno 2010.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» ad istituire e ad attivare nella sede di Marghera un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Marghera (Venezia), via delle Industrie, 17/a, presso Centro Vega, Palazzo Lybra, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 gennaio 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010 trasmessa con nota prot. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Marghera (Venezia), via delle Industrie, 17/a, presso Centro Vega, Palazzo Lybra, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A08604

DECRETO 24 giugno 2010.

Autorizzazione al «Centro studi eteropoiesi» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vistol'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vistoil decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale il «Centro studi eteropoiesi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Torino;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova, via F. Pozzo, 19/3, presso Logos, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2010 ;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il «Centro studi eteropoiesi» di Torino, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova, via F. Pozzo, 19/3, presso Logos, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A08605

DECRETO 24 giugno 2010.

Autorizzazione all'Istituto «A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale – diagnosi clinica, ricerca, formazione» di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Caserta un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vistoil decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'Istituto «A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale – diagnosi clinica, ricerca, formazione» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Caserta - Corso Trieste, 33 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 marzo 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - diagnosi clinica, ricerca, formazione» di Roma, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Caserta - Corso Trieste, 33 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A08606

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Satu Hannele Toikkanen, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Satu Hannele TOIKKANEN;

Vista l'equipollenza del titolo finlandese, sotto indicato, alla laurea italiana in «Scienza del Linguaggio (classe 44/S)» rilasciata dall'Università «Ca' Foscari» di Venezia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguitouna laurea in lettere con materia principale filologia romanza e materia complementare lingua italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;
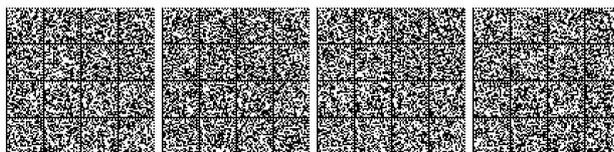
Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.L.vo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo professionale di istruzione post secondario: «Filosofian Maisterin Tutkinnon, Pääaine Romaaninen filologia» (Laurea in lettere, materia principale Filologia romanza) conseguita presso l'Università di Jyväskylä, Facoltà di lettere il 14 settembre 2000, posseduto dalla cittadina finlandese Satu Hannele TOIKKANEN nata a Tampere (Finlandia) il 27 novembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera francese;

46/A – Lingua e civiltà straniere francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08609

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Helene Viktoria Grünbacher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Helene Viktoria GRÜNBACHER;

Vista l'equipollenza del titolo austriaco, sotto indicato, alla laurea italiana in «Lingue e letterature straniere, lingue: inglese e italiano» riconosciuta dalla Libera Università di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito la formazione primaria e secondaria in scuole che prevedono l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e la laurea in lingue e letterature straniere con specializzazione in inglese e italiano sotto indicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philolosophie, erste Studien richtung Anglistik und Amerikanistik, Studienzweig: Anglistik und Amerikanistik (Lehramt an höheren Schulen) Romanistik: Italienisch (Lehramt an höheren Schulen)» rilasciato dall'«Universität L. Franzens» di Innsbruck (Austria) il 14 giugno 2004 comprensivo della formazione didattico pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 2 Unterrichtspraktikumsgesetzes (UPG)», BGBI. Nr. 145/1988 (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell'a.s. 2004/2005)rilasciato dalla «Land Schul Titol Rat» di Innsbruck il 18 marzo 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Helene Viktoria GRÜNBACHER nata a San Candido (BZ) il 30 agosto 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera;

46/A – Lingua e civiltà straniere –inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08612

DECRETO 8 luglio 2010.

Determinazione del numero dei posti, a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2010/2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 17 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2010, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge 264/99;

Visti i fabbisogni di personale docente nella scuola primaria e dell'infanzia individuati e comunicati dal Dipartimento per l'Istruzione con nota del 27 aprile 2010;

Vista la richiesta di offerta formativa da parte degli Atenei;

Tenuto conto che per alcuni Atenei è stato necessario operare d'ufficio una riduzione sulla offerta formativa per creare equilibrio tra l'offerta e la disponibilità indicata dal Dipartimento per l'Istruzione;

Ritenuto di concedere all'Università dell'Aquila il numero dei posti chiesti;

Visto l'art. 1, comma 605, lettera c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l' art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere all'attivazione dei corsi in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2010/2011 secondo la normativa vigente, in attesa del Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4.838 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 175 per gli studenti non comunitari residenti all'Estero, ed è ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: GELMINI
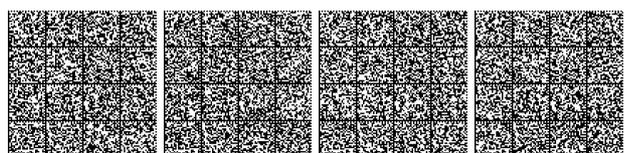
ALLEGATO

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria a.a.2010/11			
REGIONE	**Università sedi del Corso di Laurea**	**Posti disponibili**	
		A	**B**
PIEMONTE	**TORINO**	**350**	
VALLE D'AOSTA	**AOSTA**	**40**	
LOMBARDIA	**UNIVERSITA'CATTOLICA S.CUORE**		
	Milano	**247**	**3**
	Brescia	**198**	**2**
	MILANO-BICOCCA	**400**	**2**
TRENTINO ALTO ADIGE	**BOLZANO**	**120**	
VENETO	**PADOVA**	**116**	**5**
	Sede di Verona	**40**	
FRIULI VENEZIA GIULIA	**GORIZIA(consorzio univ.)**		
	TRIESTE	**120**	**5**
	UDINE	**120**	**5**
LIGURIA	**GENOVA**	**95**	
EMILIA ROMAGNA	**BOLOGNA –**	**290**	**10**
	Modena-Reggio Emilia	**145**	**5**
TOSCANA	**FIRENZE**	**400**	**30**
UMBRIA	**PERUGIA**	**130**	**15**
MARCHE	**MACERATA**	**120**	**30**
	URBINO	**100**	**7**
LAZIO	**ROMA III**	**300**	
	ROMA L.U.M.S.A.	**150**	
ABRUZZO	**L'AQUILA**	**250**	**10**
MOLISE	**CAMPOBASSO**	**80**	**6**
CAMPANIA	**SUOR ORSOLA BENINCASA(Sedi consorziate:Napoli Fed.II-Napoli II-Ist.Orientale)**	**180**	**5**
	SALERNO	**80**	**3**
PUGLIA	**BARI**	**120**	**13**
	Sede di Lecce	**60**	
BASILICATA	**POTENZA**	**100**	
CALABRIA	**COSENZA**	**200**	**5**
SICILIA	**PALERMO**	**180**	**7**
SARDEGNA	**CAGLIARI**	**107**	**7**
	TOTALE	**4.838**	**175**

A)Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39 Dlgs 286/98.

B)Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

10A08607

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2010.

Soppressione dell'articolo 8 comma 3 del decreto 6 agosto 2009 recante arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2009, n. 234;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 3 del citato decreto 6 agosto 2009 che prevede l'accesso a misure di accompagnamento da attuare con successivo provvedimento;

Vista la raccomandazione 09-06 che modifica la raccomandazione 08-05 inerente l'istituzione di un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) che riduce ulteriormente la quota di pesca del tonno rosso assegnata all'Italia;

Visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010 che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura;

Considerato che i nuovi obblighi internazionali e comunitari impongono allo Stato membro una forte riduzione della capacità di pesca del tonno rosso al fine di adeguare la flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso con il sistema circuizione alla suddetta normativa;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili devono essere destinate all'adeguamento della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso in conformità alle citate disposizioni comunitarie ed internazionali;

Considerato che il citato decreto ministeriale del 6 agosto 2009 non ha ancora prodotto effetti economici e/o finanziari;

Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale del 6 agosto 2009;

Considerato che la registrazione del presente decreto, da parte degli organi di controllo, è requisito di efficacia dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8, comma 3, del decreto 6 agosto 2009, recante arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2009, n. 234, è soppresso.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 132

10A08279
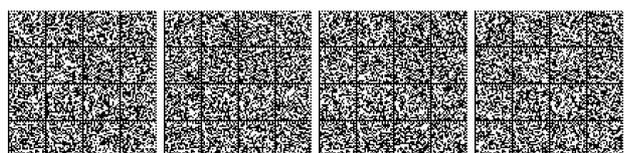
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 30 giugno 2010 il Mnistro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Joel Meyer, Console generale della Repubblica Francese in Milano.

10A08614

Rilascio di *exequatur*

In data 1° luglio 2010 il Mnistro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Garbis Agopian, Console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano.

10A08615

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a San Francisco

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a San Francisco è modificata come segue: gli Stati dell'Utah, delle Isole Hawaii, dell'Oregon, di Washington, Idaho, Montana, Alaska, della California (eccettuate le seguenti contee: San Luis Obipso, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), il Territorio americano di Guam, le Isole Marianne settentrionali, i Territori americani delle Samoa, l'atollo di Johnston, l'isola di Wake e le Isole Midways.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

Il direttore generale : SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08613

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta

Il sig. Giuseppe De Francesco, console onorario in Plovdiv, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, corrispondente all' «oblast» (regione) di Plovdiv;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all' Ambasciata d'Italia in Sofia;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sofia;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08616

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato onorario in Puerto la Cruz (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Sina Arena Marino, vice console onorario in Puerto La Cruz (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
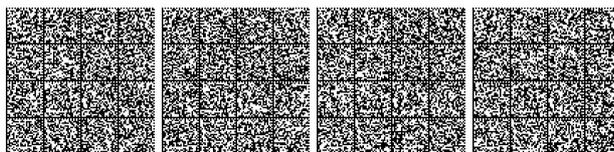
h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario in Puerto La Cruz;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08618

Soppressione del Vice consolato e istituzione di un Consolato onorario in Honolulu (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Honolulu è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Honolulu un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato delle Hawaii.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale
per le risorse umane
e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08617

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede della Casa di S. Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di S. Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco da Torino a Roma.

10A08441

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valemas 5»

Estratto del decreto n. 57 del 16 giugno 2010

Medicinale per uso veterinario VALEMAS 5 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, bovini, ovi-caprini, suini e conigli.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), Via Emilia, 285 – codice fiscale 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: officina Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (Bologna), Via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml per cani e gatti - A.I.C. Numero 104219011;

flacone da 100 ml per bovini, ovi-caprini, suini e conigli - A.I.C. Numero 104219023;

flacone da 250 ml per bovini, ovi-caprini, suini e conigli - A.I.C. Numero 104219035.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: enrofloxacin 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cani, gatti, bovini, ovi-caprini, suini e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

Cani e gatti: antibatterico ad ampio spettro utilizzato per la terapia di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi sostenute da germi Gram+ e Gram- e Micoplasmosi, a carico di tutti gli organi ed apparati. In particolare:

affezioni del tratto respiratorio come broncopolmoniti e polmoniti;

dermatiti, pio dermatiti, otiti esterne, medie ed interne;

affezioni del tratto genito urinario;

tonsilliti acute (febbriali e *non)*;

ferite infette;

infezioni gastrointestinali.

Bovini, ovi-caprini, suini e conigli: Antibatterico ad ampio spettro utilizzato per la terapia di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi, a carico di tutti gli organi ed apparati.

Bovini.

Vitelli e vitelloni: infezioni individuali od enzootiche sostenute da germi Gram+ e Gram-, micoplasmi o da flora microbica varia, a carico di tutti gli organi ed apparati ed in particolare:

apparato respiratorio: bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti acute, subacute e croniche;

apparato gastroenterico : gastriti, enteriti acute, subacute e croniche;

apparato urogenitale: nefriti, cistiti, uraciti;

onfaliti.

Bovini adulti: infezioni sostenute da germi Gram+ e Gram- e micoplasmi a carico di:

apparato gastroenterico;

apparato respiratorio;

apparato urogenitale.

Inoltre in corso di:

metriti e metro-peritoniti acute;

mastiti acute;

e come copertura antibiotica post operatoria.

Ovi-Caprini:

pasteurellosi;

clostridiosi, colibacillosi dell'agnello e del capretto;

mastiti acute;

mastite gangrenosa (per esito quoad vitam della terapia);

agalassia contagiosa.

Suini:

affezioni respiratorie o sistemiche individuali od enzootiche sostenute da: Pasteurella sp., Bordetella sp., Haemophilus sp., Mycoplasma sp., Salmonella, Streptococcus sp. E Staphylococcus sp.. In particolare in corso di : pleuropolmonite da Haemophilus, polmonite enzootica da Micoplasmi anche complicata da germi di irruzione secondaria, rinite atrofica ecc.;

enteriti neonatali o tardive acute, subacute e croniche sostenute da germi sensibili quali: diarrea da E. coli, in generale colibacillosi, salmonellosi;

complesso MMA;

mastiti acute;

metriti;

febbri puerperali.

Conigli:

complesso respiratorio delle prime ed ultime vie;

enteriti sostenute da germi sensibili;

infezioni batteriche sistemiche sostenute anche da flora batterica mista, individuali od enzotiche come : pasteurellosi, colibacillosi e stafilococcosi.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: 7 giorni se utilizza la via e.v. - 9 giorni se utilizza la via s.c.;

ovini: 4 giorni;

caprini: 14 giorni;

suini: 10 giorni;

conigli: 5 giorni;

latte:

bovini: 84 ore (pari a 7 mungiture) se utilizza la via e.v. - 108 ore (pari a 9 mungiture) se utilizza la via s.c.;

ovini: 72 ore (pari a 6 mungiture);

caprini: 192 ore (pari a 16 mungiture).

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi; dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

confezioni per bovini, ovi-caprini, suini e conigli da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibili;

confezione per cani e gatti da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08347

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aristos 10»

Estratto decreto n. 56 del 16 giugno 2010

Medicinale per uso veterinario ARISTOS 10 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e scrofe.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio dei lotti: officina Fatro SpA, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), Via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104197013;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 104197025;

flacone da 500 ml - A.I.C. numero 104197037.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: marbofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e scrofe.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica e Mycoplasma bovis. Trattamento delle mastiti acute causate da ceppi di E.coli sensibili alla marbofloxacina durante il periodo di lattazione;

scrofe: trattamento della sindrome Metrite-Mastite-Agalassia causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.

Tempi di attesa:

carne e visceri – bovini: 6 giorni;

scrofe: 4 giorni;

latte – bovino: 36 ore (pari a 3 mungiture).

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 50% liquida Trei».

Estratto provvedimento n. 116 del 16 giugno 2010

Medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 50% liquida TREI.

Confezione:

flacone da 1 kg - A.I.C. Numero 102822018;

tanica da 5 kg - A.I.C. Numero 102822020.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori – TREI SpA con sede legale ed amministrativa in Viale Corassori, 62 – Modena – codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB- B.II.f.1b2 – introduzione validità dopo prima apertura.

Variazione tipo IB – B.II.f.1b3 – modifica validità dopo diluizione.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto:

l'introduzione della validità dopo prima apertura del confezionamento primario pari a 3 mesi;

la modifica della validità dopo diluizione o ricostituzione conformante alle istruzioni da 12 ore a 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo»

Estratto del provvedimento n. 113 del 16 giugno 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0205/001/IB/010.

Medicinale per uso veterinario EQVALAN DUO pasta orale per cavalli.

Confezioni: - scatola con 1 siringa da 7,74 g di pasta orale;

A.I.C. Numero 103716015.

Titolare A.I.C.: Ditta Merial Italia, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16 – codice fiscale 00221300288.
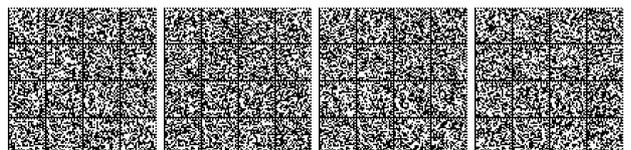
Oggetto del provvedimento: Richiesta autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione destinata al cavallo:

scatola con 50 siringhe da 7,74 g di pasta orale cad.;

A.I.C. Numero 103716027.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A08346

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Atto aggiuntivo al contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Società per Azioni Poste Italiane.

Visto il Contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Società per azioni Poste Italiane stipulato in data 17 settembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008;

Visto l'art. 9 del predetto Contratto di programma 2006-2008, ed in particolare:

il comma 1 con il quale sono determinati secondo il meccanismo del subsidy cap, gli importi dei trasferimenti statali dovuti alla Società per il triennio 2006-2008 a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale, pari a 370.058.000 euro per l'esercizio 2006, 371.473.000 euro per l'esercizio 2007, 363.646.000 euro per l'esercizio 2008, rideterminati nella misura pari a 303.498.804 euro per l'esercizio 2006 e pari a 295.955.073 euro per l'esercizio 2007, "nel limite delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente";

il comma 2 che ha previsto la possibilità di incrementare i suddetti trasferimenti, ai sensi del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, dell'importo di 2.837.696 euro per l'anno 2006 e di 41.875.501 euro per l'anno 2007;

il comma 5 che subordina l'efficacia del contratto stesso, per l'anno 2008, alla stipula di apposito atto aggiuntivo contenente l'individuazione del corrispettivo del Contratto "nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008" e che prevede la possibilità di incrementare ulteriormente gli importi dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 " nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui al comma 759 dell'articolo unico legge n. 296 del 2006", entro l'importo massimo dei trasferimenti calcolato con il predetto meccanismo del subsidy cap;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007";

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità fiscale", convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2007 "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008";

Vista la deliberazione del CIPE 18 dicembre 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

Su conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo Unico (*Oneri del servizio postale universale per il triennio 2006-2008*). — 1. I trasferimenti posti a carico del Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale per l'esercizio 2008 di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2006-2008 sono pari a 351.634.989 euro.

2. Gli importi pari a euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 ed euro 295.955.073 per l'esercizio 2007 di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2006-2008 sono rideterminati complessivamente per i medesimi anni, ai sensi dei commi 2 e 5 del predetto art. 9, in euro 716.891.000, tenuto conto delle risorse preordinate allo scopo ed iscritte nel conto dei residui del capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2008.

3. Gli importi dei trasferimenti come sopra rideterminati potranno essere ulteriormente incrementati per il 2008, ai sensi dell'art. 9 del Contratto di programma 2006-2008, nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla definizione della procedura di cui ai commi 759 e 762 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 e inseriti nel successivo Contratto di programma o atto aggiuntivo.

10A08324

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL

Con decreto ministeriale l° giugno 2010, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL del Patronato ANMIL.

Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento, entro un anno dalla domanda, della realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

10A08231

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha smarrito n. 1 (uno) punzone.

Marchio	Ragione sociale	Sede
102CT	BONACCORSI srl	Catania

10A08440
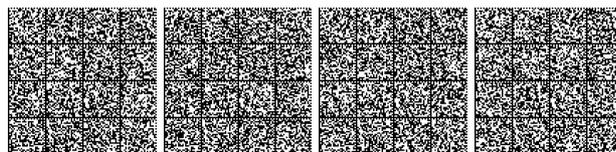
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2010	n. di marchio identificativo	Impresa	n. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
3 del 19 gennaio	2458-VI	Pieffe di Todescato Gianna - Via Sega, 160 - Dueville	13	0
4 del 19 gennaio	573-VI	Tremul S.r.l. - Via Cavour, 69 - Costabissara	12	0
5 del 19 gennaio	330-VI	Ballardin S.n.c. - Viale Pasubio, 116 - Caldogno	8	0
6 del 21 gennaio	1536-VI	Michor S.r.l. - Via Meucci, 25 - Arcugnano	3	0
7 del 21 gennaio	2397-VI	Orotecho S.r.l. - Via Trieste, 26/A - Mussolente	1	0
8 del 21 gennaio	2039-VI	Preziosi Capricci S.r.l. - Fogazzaro, 178 - Vicenza	2	0
12 del 28 gennaio	1592-VI	Oro Duemila S.n.c. - Via Dante Alighieri, 38- Quinto Vicentino	6	0
13 del 2 febbraio	2575-VI	Zeus S.r.l. - Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2	0
14 del 2 febbraio	2578-VI	Diù Riparazioni e Creazioni di Traforetti Diego - Via Divisione Folgore, 59 - Vicenza	2	0
17 del giorno 11 febbraio	2579-VI	Baghin Fabio S.n.c. - Via G. Zanella, 145/O - Monticello Conte Otto	1	0
18 del giorno 11 febbraio	2534-VI	Mega@zing S.r.l. - Via LL.Zamenhof, 397 - Vicenza	6	0
19 del giorno 11 febbraio	1791-VI	Superfici 2000 S.n.c. - Viale Trieste, 256 - Vicenza	8	0
20 del giorno 11 febbraio	1593-VI	Effegi di Gonella Ferruccio - Via G. Ferrari, 72 - Vicenza	5	0

22 del 16 febbraio	1395-VI	Orofranco S.r.l. - Via Pio IX, 29 - Bassano del Grappa	3	5
23 del 16 febbraio	1385-VI	Tagliamonte Vicenza S.r.l. - Contrà J. Cabianca, 1 - Vicenza	13	3
24 del 16 febbraio	1741-VI	Punto d'Oro S.a.s. - Via Borgo Scrofa, 103 - Vicenza	3	0
25 del 16 febbraio	855-VI	Maistrello Fashion Group S.r.l. - Via dell'Edilizia, 70/F Vicenza	0	4
69 del 18 marzo	1110-VI	Celin Renato S.r.l. - Via del Cavalcavia, 62 Vicenza	19	0
70 del 18 marzo	1264-VI	Oreficeria Corbetta S.r.l. - Via Giorgio Corbetta, 34 Vicenza	3	0
71 del 18 marzo	1954-VI	Gold Lion di Lentini Claudio - Via Giovanni Lanza, 21/23 Vicenza	4	0
72 del 23 marzo	1647-VI	Meeting Gold S.rl. - Contrà San Marco, 62 Vicenza	7	0
73 del 23 marzo	2385-VI	Benetti Valerio S.n.c. - Via Postale Vecchia, 120 Trissino	1	0
74 del 23 marzo	1827-VI	Orosport di Gislon Mauro S.n.c. - Via Ancona, 2 - Torri di Quartesolo	3	0
75 del 23 aprile	1721 VI	Robbj Gioielli S.r.l. - Via Chiuppese, 33 - Dueville	2	0
93 del 24 maggio	2348 VI	O.J. di Giorgio Orso S.a.s. - Via Garibaldi, 4 Trissino	3	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

10A08619

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-164) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
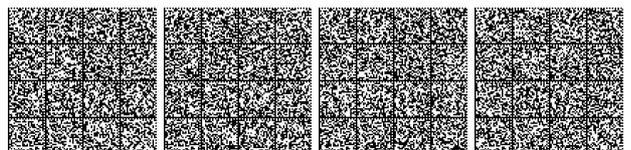
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.